



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 23 del 30/07/2015**

### OGGETTO :

APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 08:00, in grado di prima convocazione, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	DI FAZIO PASQUALE	P		14	SINIGAGLIA SERGIO		A
2	CRISTIANI ANTONIETTA		A	15	MATARRESE GIOVANNI		A
3	BUCCI CARMINE		A	16	SINESI SABINO	P	
4	CAPOZZA ANTONIO		A	17	CAPORALE SABINO		A
5	GRECO DONATO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FILIPPONE EDOARDO	P		19	DI PALMA NICOLA		A
7	DIAFERIO GIUSEPPE	P		20	PETRONI MARIA ANGELA		A
8	PELLEGRINO COSIMO	P		21	DI NUNNO SAVERIO		A
9	SELVAROLO SABINA	P		22	LANDOLFI NADIA		A
10	METTA GIUSEPPE		A	23	SABATINO ANTONIO		A
11	IACOBONE GIOVANNI MICHELE		A	24	PAPAGNA LUCIANO		A
12	IMBRICI FORTUNATO	P		25	LA SALVIA ERNESTO	P	
13	DONATIVO GIUSEPPE		A				

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 15.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: BASILE PIETRO, SILVESTRI MARCO, CASTROVILLI ANTONIO, FACCIOLONGO SABINO, PISCITELLI LEONARDO, MALCANGIO MADDALENA, BASILE PIETRO SILVESTRI MARCO.

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: D.ssa Maria Teresa Oreste

In prosecuzione di seduta, **il Presidente del Consiglio Comunale**, pone in discussione il punto n. 3) iscritto all'o.d.g. aggiuntivo, ad oggetto: “Approvazione e determinazione aliquota TASI - Anno 2015”.

Intervengono nell'ordine:

L'Assessore alle Finanze, Leonardo Piscitelli (omissis)

Il Dirigente del Settore Finanze, Dott. Giuseppe Di Biase (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.) (omissis)

Il Consigliere Pellegrino (I.D.V.) (omissis)

Il Consigliere Ventola (P.D.L.) (omissis)

Il Presidente del Consiglio (omissis)

Il Sindaco (omissis)

Entrano il consigliere Capozza e l'Assessore Malcangio. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 11 e gli assenti 14.

**Il Presidente del Consiglio**, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta in atti che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri Assenti: n. 14

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 2 ( Pellegrino, Ventola)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze Piscitelli Leonardo propone l'approvazione del seguente provvedimento:

Il Dirigente dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, riferisce quanto segue:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), e delle sue componenti, una di natura patrimoniale, per quanto riguarda l'IMU – una riferita ai servizi, TASI – e la tassa sui rifiuti TARI ;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 dell'08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC;
- in particolare, i commi 675 e 676 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

**Fatto presente che** la legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità per il 2015) è intervenuta, con il comma 679, sul comma 677 della legge n. 147/2013 prevedendo che le disposizioni transitorie enunciate al precedente capoverso, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche all'anno 2015;

**Rilevato che :**

- ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
  1. all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
  7. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Rilevato che :**

- il comma 683 dell'art. 1 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- ai fini della determinazione del gettito TASI, che concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 682 della legge n. 147/2013, ossia i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, devono essere annualmente quantificati i relativi costi;

**Considerato che** le spese correnti dei servizi indivisibili relativi al servizio di pubblica sicurezza e vigilanza, servizio manutenzione strade e del verde pubblico e servizio di pubblica illuminazione ammontano ad € 2.061.744,50, come riportati nella tabella di seguito indicata:

<b>Calcolo Servizi Indivisibili</b>	<b>Costo</b>	<b>Somme a detrarre</b>	<b>Totale</b>
<i>spese illuminazione pubblica</i>			
	€ 795.000,00		€ 795.000,00
<i>spese manutenzione verde pubblico</i>			
	€ 128.817,78	€ 48.021,02	€ 80.796,76
<i>spese manutenzione strade</i>			
	€ 201.848,03		€ 201.848,03
<i>spese per pubblica sicurezza e vigilanza</i>		€ 40.000,00	€ 984.099,71
	€ 1.252.114,89	€ 120.000,00	
		€ 90.000,00	
		€ 18.015,18	
		€ 268.015,18	
<b>TOTALE</b>			€ 2.061.744,50
<b>Gettito presunto TASI</b>			€ 1.265.301,77
<b>percentuale di copertura</b>			<b>61,37</b>

**Ritenuto** di assicurare, con il gettito TASI, una copertura parziale delle suddette spese di € 2.061.744,50 correnti per servizi indivisibili per un importo di € 1.265.301,77 pari al 61,37 % del loro costo totale, al netto delle somme finanziate da altre entrate, come di seguito riportato:

a) nella misura del 2,3 per mille per le seguenti casistiche:

- Abitazione principale e relative pertinenze, (classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in quanto assimilate ad abitazione principale e, tenuto conto che qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta, e la restante parte, ossia il 90% è posta a carico del titolare del diritto reale;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il diritto che ne sorge, come chiarito dal MEF, è assimilato ad un diritto reale;
- Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) nella misura ordinaria del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali per:

- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Tutti i fabbricati, non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, aree edificabili soggetti all'IMU;

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché le relative pertinenze;

#### **Richiamati :**

- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2011 che prevede: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali .... omissis .... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";
- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del 24 dicembre 2014 del ministero dell'interno, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014, di differimento al **31 marzo 2015** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali;
- il decreto del 16.03.2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, che acquisito il parere favorevole espresso nella seduta straordinaria del 12 marzo della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali al **31 maggio 2015**;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. del 20 maggio 2015, n. 115 che differisce ulteriormente al **30 luglio 2015** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**Ravvisata** l'opportunità di provvedere in merito;

**Viste** ed applicate le norme del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto che** sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi - Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato**, altresì, atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, del Segretario Generale;

**A maggioranza** di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n.11 Consiglieri presenti e votanti e, precisamente, con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Pellegrino, Ventola). (Risultano assenti i Consiglieri: Cristani, Bucci, Metta, Iacobone, Donativo, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna),

## **DELIBERA**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**1. Di determinare ed approvare**, per il corrente anno 2015, le aliquote TASI, come di seguito indicate:

a) nella misura del 2,3 per mille per le seguenti casistiche:

- Abitazione principale e relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in quanto assimilate ad abitazione principale e, tenuto conto che qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta, e la restante parte, ossia il 90% è posta a carico del titolare del diritto reale;

- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il diritto che ne sorge, come chiarito dal MEF, è assimilato ad un diritto reale;
  - Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) nella misura ordinaria del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali per:
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - Tutti i fabbricati, non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, aree edificabili soggetti all'IMU;
  - Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché le relative pertinenze;

- 2. Di dare atto che** il comma 682 della legge n.147/2013 prevede la necessità di procedere all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 3. Di ritenere** necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, come indicati nella tabella in narrativa riportata;
- 4. Di dare atto, altresì, che** con l'approvazione delle suddette aliquote TASI risulta rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, come previsto dagli artt. 640 e 677 della legge n. 147 del 2013, e riconfermate dal comma 679 della legge n. 190 del 23.12.2014;
- 5. Di inviare, a cura del Settore Finanze,** la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, giusta circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Greco, il Consiglio Comunale con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Pellegrino, Ventola) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri: Cristani, Bucci, Metta, Iacobone, Donativo, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Petroni, Matarrese, Di Nunno, Landolfi, Sabatino, Papagna), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

=====

Il presente provvedimento viene pubblicato senza il resoconto della discussione, che verrà riportato in successivo e separato verbale, soggetto a pubblicazione ai sensi di legge, avente stesso numero e data.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

D.ssa Maria Teresa Oreste

**Il Presidente del Consiglio**

Pasquale Di Fazio

---